

- 18) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 19) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 20) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 21) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 22) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 23) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 24) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per €1.378,46 (cod.1560), €206,77(cod. 1561) e alle spese relative ai valori bollati per €117,00 (cod. 1562) tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

Abruzzo Costiero S.r.l.

Il legale rappresentante – Sabatino Di Properzio

Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Pescara (PE) Viale Raiale n. 118/1, nonché domicilio digitale all'indirizzo: abruzzocostierosrl@legalmail.it

Ancona, addì 17/11/2023

IL CONCESSIONARIO

Abruzzo Costiero S.r.l.

Il legale rappresentante – Sabatino Di Properzio

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo

Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il

presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 26/11/23 al n° 1551 serie 1

con l'esazione di euro 1707,73

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 03-12 del registro
Concessioni – Anno 2023
+

N. 2116 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;

Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.

Vista l'istanza presentata dalla società "Abruzzo Costiero s.r.l.", P.IVA/C.F. 01418470686, con sede legale in Pescara (PE) Viale Raiale n. 118/1, acquisita al prot. n. ARR-16118 del 21/12/2021 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. E- 8135 dell'1/05/2023;

Vista la precedente licenza n. 03-21/2017 rep. 1163 del 10/08/2017, prorogata, con nuova scadenza al 31/12/2022, ex art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3 bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. U-8607 del 18/05/2023;

Vista la pubblicazione della domanda in data 18/05/2023 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Pescara, acquisita al prot. n. E-11015 in data 23/06/2023;

Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 17515 in data 12/06/2023 dalla Capitaneria di Porto di Pescara, acquisito al prot. n. E-10031 in data 12/06/2023;

Visto il parere della Divisione Safety-Security di questa Autorità, acquisito al prot. n. U-8721 in data 19/05/2023;

Vista la delibera n. 49/2023 in data 29/06/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Visti i nulla osta prot. 7370 del 07/07/1999 e prot. 15225 del 14/10/2002 rilasciati dalla Circostrizione Doganale di Pescara ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, acquisito al prot. n. E-16088 in data 25/09/2023;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 02/08/2023 del canone di € 17.230,81, richiesto con atto di accertamento n. 03-17/23 del 10/07/2023, giusta reversale di incasso n. 2616 del 12/09/2023;

Vista la polizza fideiussoria n. PT610936 emessa dalla Soc. Atradius Crédito y Caucion de Seguros y Reaseguros a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della presente concessione demaniale, acquisita al prot. E-1502 del 08/09/2023;

Vista la polizza assicurativa n. 430474983 dell'importo assicurato di € 1.000.000,00 emessa in data 07/08/2023 dalla Società Generali Italia S.p.A. a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità, assunta al prot. n. E-1502 del 08/09/2023;

Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n. 764358884 emessa dalla società Soc. Generali Italia S.p.A. (ex polizza n. 64/69/365509 emessa in data 06/09/2001 dalla società Soc. Assitalia S.p.A.) con massimale assicurato di € 3.000.000,00, assunta al prot. n. E-16088 del 25/09/2023;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara – Ufficio Territoriale di Pescara, acquisita al prot. n. E-18060 del del 25/10/2023;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 20/09/2023 PR_PEUTG_Ingresso_0034683_20230518 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla Abruzzo Costiero S.r.l.

codice fiscale 01418470686

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 7.852,57** situato nel **Comune di Pescara** e precisamente in ambito portuale di Pescara, zona banchina sud, allo scopo di **mantenere un oleodotto così suddiviso: 1) Tratto di oleodotto collegante la banchina commerciale del Porto di Pescara con il nuovo deposito oli minerali lunghezza di ml 1.290,00, costituito da n. 3 tubazioni rispettivamente da 12” per gasolio, 12” per acqua di spiazzamento e 10’ per benzina. Superficie virtuale occupata di mq 4.902,00; 2) Tratto di oleodotto della lunghezza di ml 300,82, costituito da n. 3 tubazioni rispettivamente da 12” per gasolio, 12” per acqua di spiazzamento e 10’ per benzina e da n. 2 camerette intermedie per una occupazione di superficie virtuale di mq 876,14; 3) Tratto di oleodotto della lunghezza di ml 691,63, costituito da n. 3 tubazioni rispettivamente da 12” per gasolio, 12” per acqua di spiazzamento e 10’ per benzina e da n. 3 camerette intermedie e n. 1 cameretta principale, per una occupazione di superficie virtuale di mq 2.074,43.**

e con l’obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2023 = € 17.230,81 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all’indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2023 al 31/12/2026.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza e **comunque entro 180 giorni dalla scadenza del titolo**, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all’interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all’albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell’articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l’Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l’Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione Portuale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell’Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

- 2) Il Concessionario si impegna al pieno rispetto delle procedure di accesso contenute nel “Regolamento Accessi” approvato e reso esecutivo con ordinanza n. 118/2022.
- 3) Il Concessionario si impegna a mantenere con regolarità, secondo le vigenti disposizioni regolamentari e legislative, l’oleodotto in argomento per consentire l’immediata ripresa in esercizio del medesimo, producendo, su richiesta dell’Autorità di Sistema, la documentazione a comprova.
- 4) Le installazioni previste nell’ambito della Concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone, né per la navigazione marittima e l’operatività portuale locale. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona.
- 5) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull’area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 6) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 7) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l’esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 9) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 10) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 11) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l’istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 12) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 13) Le eventuali installazioni posizionate nell’ambito dell’area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 14) L’allestimento dei manufatti e delle strutture nell’area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità;
- 15) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un’adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 16) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 17) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all’attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;



Dott. Ing. Paolo Cerasoli
Dott. Ing. Luigi Cerasoli

COMUNE DI PESCARA

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centrale

Rinnovo concessione demaniale marittima
n° 12 del 2012

ELABORATI GRAFICI	TAV.
oggetto: Secondo tratto nuovo oleodotto	1
data: Marzo 2023	

per la
Abruzzo Costiero S.r.l.


il progettista
dott. Ing. Luigi Cerasoli



Via Saffordello 18
65124 PESCARA

Fax 085/4216461

www.cerasoli.it
e-mail: info@cerasoli.it



Planimetria secondo ed ultimo tratto del nuovo oleodotto. Lunghezza ml 691,63 - Occupazione di superficie virtuale mq 2074,43